COMUNE DI PERTOSA

Provincia di Salerno

www.comune.pertosa.sa.it

Originale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 57 del Reg. **Data 31/7/2020**	**OGGETTO** : : Bilancio di Previsione 2020. Aliquote Imu-Tasi, Addizionale comunale Irpef. Invarianza . Conferma aliquote e tariffe.

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **trentuno** del mese di **LUGLIO** alle ore **11,00** e ss., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano rispettivamente presenti e assenti i signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1) **CAGGIANO Michele**	*SINDACO*	X	
2) **BARBA Domenico**	*VICESINDACO*	X	
3) **CAFARO Antonio**	*ASSESSORE*	X	
Totale		3	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott. Gerardo Rosania .**

Il Sindaco, **Prof. Michele CAGGIANO** constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Bilancio di Previsione 2020. Aliquote Imu-Tasi, Addizionale comunale Irpef. Invarianza . Conferma aliquote e tariffe.

La Giunta Comunale

Premesso che:

✓ l'art. 163 del D.lgs.n. 267/2000 – Tuel – fissa il termine per la deliberazione del bilancio di previsione entro il 31/12/ di ogni anno solare;

- ✓ Il decreto del Ministero dell'Interno del 16 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019 ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al **31 marzo 2020;**
- ✓ l'art. 106 co. 3bis della legge 77 del 17/06/2020 di conversione del D.L. **34/2020**, cd. "Decreto Crescita" che, ha ulteriormente prorogato i termini di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al **30 settembre 2020**;
- ✓ la legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ha fissato importanti principi fiscali anche per le entrate comunali;

✓ ancor prima dell'approvazione del bilancio di previsione occorre definire ed approvare tutte le deliberazioni propedeutiche indispensabile alla formulazione del documento programmatico;

✓ l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

✓ l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che:

✓ con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/11/2018 il Comune di Pertosa ha fatto ricorso alla procedura di "Riequilibrio Finanziario" di cui art. 243/bis del Tuel, determinando quindi l'aumento alle aliquote massime previste dalle norme di riferimento dei Tributi in argomento;

✓ con delibera quindi di Consiglio Comunale n. 26 del 27/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote **IMU e TASI**:

- aliquota unica dell' **9,60** per mille, ad esclusione delle abitazioni principali e quindi per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati diversi dall'abitazione principale;

✓ con la stessa delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 27/12/2018 sono state approvate le aliquote **TASI**, inclusa la maggiorazione pari allo **1,00** per mille, applicata per l'anno 2019 :

1) aliquota **1,00** per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2) aliquota 1,00 per mille per i fabbricati merce;
3) aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
4) aliquota 1,00 per mille per i fabbricati di categoria D;
5) aliquota 1,00 per mille per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;
6) aliquota 1,00 per mille per le aree fabbricabili;

✓ con la delibera quindi di Consiglio Comunale n. 29 del 27/12/2018 è stata approvata l' aliquota **dell'addizionale IRPEF**, pari allo **0,8** (zerovirgolaottopuntipercentuali), per tutti gli scaglioni di reddito e applicata per l'anno 2019 :

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l''aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate

con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto l'art. 30, comma 14, della Legge del 23 dicembre 1999, n. 488, che ha spostato al 31 dicembre di ciascun anno il termine ordinario per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, da applicare dal primo gennaio dell'anno successivo;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, che ha esteso lo stesso termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione alla deliberazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, da applicare comunque con effetto retroattivo dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che l'art. 106 comm 3 bis della L.77 del 17/07/2020 ha differito al 30/09/2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ;

Ritenuto per quanto sopra, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio di:

- **confermare l'aliquota di base dell'IMU**, ai sensi del comma 6 dell'art. 13, del D.L. 201/2011, nonché del comma 380, lettera g) dell'art. 1 della legge n. 228/2012, **nella misura dell' 9,6 per mille;**

- **confermare l'aliquota TASI**, ai sensi del comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, **nella misura dell'1 per mille** per tutte le tipologie previste per legge;

- **confermare l'addizionale Comunale Irpef nella percentuale del 0,8%;**

Rilevato che:

- così come previsto dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'economia e delle finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, tutte le deliberazioni tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. dal Responsabile di Ragioneria;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la L. n. 147/2013;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **confermare l'aliquota di base dell'IMU**, ai sensi del comma 6 dell'art. 13, del D.L. 201/2011, nonché del comma 380, lettera g) dell'art. 1 della legge n. 228/2012, **nella misura dell' 9,6 per mille;**

- **confermare l'aliquota TASI**, ai sensi del comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, **nella misura dell'1 per mille ,** per tutte le tipologie previste per legge ;

- **confermare l'addizionale Comunale Irpef nella percentuale del 0,8%;**

Di riservarsi, di dare corso all'approvazione del nuovo regolamento IMU-TASI, confermandone, comunque, sin d'ora le aliquote di cui ai precedenti punti;

Di demandare al responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti consequenziali e, in particolare:

a) la trasmissione, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze;

b) la trasmissione, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, secondo le direttive previste nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

7. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e quindi la stessa sarà sottoposta, per la ratifica, al Consiglio Comunale.

8. Di sottoporre, secondo quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del T.U., all'esame dell'Organo di Revisione la presente proposta di deliberazione per la predisposizione del dovuto parere;

9. Di dichiarare la presente , state l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, con separata ed unanime votazione resa nelle forme di legge;

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L.

Bilancio di Previsione 2020. Aliquote Imu-Tasi, Addizionale comunale Irpef. Invarianza . Conferma aliquote e tariffe.

Parere FAVOREVOLE sulla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione.

Pertosa li 31/7/2020

PERTOSA (SA) * Provincia * COMUNE Ufficio Segreteria

Il Responsabile dell' Area Tecnica

Gerardo Curcio

Parere FAVOREVOLE sulla REGOLARITA' CONTABILE della presente proposta di deliberazione.

Pertosa li 2317/2020

PERTOSA (SA) * Provincia * COMUNE Ufficio Segreteria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Teresa Lupo

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

(Prof. Michele Caggiano)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.Gerardo Rosania)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :

Æ' stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi :

- mediante affissione all'Albo Pretorio comunale *(art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.)*;
- nel sito informatico istituzionale di questo Comune : *www.comune.pertosa.sa.it (art. 32, comma 1, L.18/06/2009, n. 69)*.

☒ E' stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data odierna *(art, 125, D.Lgs. n. 267/2000)*.

Dalla Residenza Comunale, **lì 3/8/2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.Gerardo Rosania)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

☐ E' divenuta esecutiva il giorno ..... :

☐ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione *(art. 134 , comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)*;

X☒ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 *(T.U.E.L.)*.

Dalla Residenza Comunale, lì ***3/8/2020***

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.Gerardo Rosania)

Approvato e sottoscritto :